



CORTE DI APPELLO DI POTENZA
- SEZIONE LAVORO/CIVILE -

Il Presidente f.f.

- visto il ruolo dell'udienza del 14 aprile 2020;
- letto l'art. 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
- osservato in particolare che l'art. 83 co. 1 del D.L. in parola dispone che a decorrere dal 9 marzo sino al 16 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020, con le eccezioni di cui al co. 3 lett. a), a norma del quale:
"Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:
a) *cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile; e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile";*

- ritenuto trattarsi al cospetto di una vero e proprio rinvio *ex lege* dei procedimenti civili, con le eccezioni appena dette;
- ritenuto che il procedimento n. 23/2020 V.G., chiamati all'udienza del 14 aprile 2020, non rientri *prima facie* nelle tipologie indicate nel ridetto co. 3 lett. a) dell'art. 83 le quali, peraltro, data la natura eccezionale della norma, vanno interpretate in senso stretto;
- reputato, pertanto, che la predetta controversi debba essere rinviate ex officio a data successiva al 30 giugno 2020;

DISPONE


Che il procedimento n. 23/2020 V.G., tra DI NAPOLI Francesco + 1 c. Procura Generale **sia rinviato di ufficio all'udienza del 16 luglio 2020.**

Manda la Cancelleria per l'urgente comunicazione del presente provvedimento a:

1. il sig. Procuratore Generale della Repubblica;
2. i difensori costituiti delle parti;
3. i sigg. Presidenti dei C.O.A di Potenza, Matera e Lagonegro;
4. i sigg. consiglieri della sezione lavoro.

Potenza, 9 aprile 2020

Il Presidente F.F.
dott. Roberto SPAGNUOLO



IL CANCELLIERE
Nicolina LAGUARDIA

Nicolina Laguardia